

6600/22
S.M. N. 6910/21
R.G. 30382/22
ORON 2404/22
PER

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI PACE ONORARIA DI BARRA

dr.ssa Sandra Scotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza dell'11.10.2022,
ed avente ad oggetto: risarcimento danni per insidia stradale
vertente

TRA

SPISTO COSTANTINO

C.F. SPSCTN76M29F839Y, elett.te dom.to in S. Sebastiano al Vesuvio, p.zza della Concordia, 7, presso l'avv. Francesco Paolo Zuccolala, francescopaolozuccolala@avvocatinapoli.legalmail.it, dal quale è rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

COMUNE DI NAPOLI

in persona del sindaco p.t., dom.to presso la Casa Comunale, P.zza Municipio, pal. S. Giacomo, Napoli,

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.10.2022: per l'attore l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa sono noti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia del Comune di Napoli, che non si è costituito, benché la citazione sia stata ritualmente e tempestivamente notificata. Inoltre si osserva che l'attore ha ottemperato all'onere della messa in mora nei confronti del Comune.

E' stato altresì ottemperato all'onere di provare documentalmente la titolarità attiva.

Per quanto riguarda la titolarità passiva, dalla prova testimoniale e da quella documentale, è risultato confermato che il luogo dove si è verificato il fatto appartiene al comune di Napoli, VI municipalità.

La domanda appare completa ed esaustiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

La testimone, sig.a Yalin Rosa Beleno Jimenez, moglie dell'attore, presente al momento del sinistro perché a bordo dell'auto quale trasportata e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato le circostanze di fatto così come esposte in citazione.



VR g 59b
2021

In particolare ha riferito che la Mercedes Classe A di colore grigio metallizzato di proprietà di suo marito e dallo stesso condotto, mentre percorreva a moderata velocità via Napolitano in Napoli, quartiere Ponticelli con direzione comune di Volla, è finita in una buca posta sulla strada non visibile, a causa della scarsa illuminazione stradale e perché coperta di fango né prevedibile, perché priva di alcuna segnalazione.

Alla luce di quanto sopra con serenità può ritenersi dimostrato sia l'elemento oggettivo della non visibilità della buca in quanto non visibile sia quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento, non essendo indicato da un segnale di avvertenza o pericolo.

Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione "la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche i limiti derivanti sia da norme di legge e regolamenti, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare alla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica, in specie una strada aperta al pubblico transito, non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (la c.d. insidia e trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo" (Cass., 809/1995).

Per quanto riguarda i danni subiti dalla Mercedes, la teste ha confermato che a seguito del sinistro il veicolo dell'attore ha riportato danni alla ruota anteriore sinistra e posteriore lato sinistro e che suo marito è riuscito a sostituire soltanto la ruota anteriore, proseguendo lentamente con la ruota posteriore sgonfia.

Dopo un po' che avevano ripreso la marcia molto lentamente l'auto ha cominciato a fare dei rumori meccanici.

La teste ha riconosciuto dalle foto presenti nella produzione attorea il veicolo danneggiato e lo stato dei luoghi.

L'attore ha depositato un preventivo redatto dal PA Gennaro Pisani di Napoli di € 4.232,17, IVA inclusa.

Tale preventivo, che può essere valutato dal giudice solo quale parametro di riferimento ai sensi dell'art. 1226 c.c., trattandosi di atto di parte, appare coerente con le risultanze istruttorie.

Inoltre il Perito ha indicato quale parametro di riferimento ai fini della quantificazione il Listino Ricambi aggiornato al 2121,

Tuttavia occorre osservare che il veicolo attoreo è stato immatricolato nel 2016, quattro anni prima del sinistro.

In ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, giurisprudenza che questa giudice condivide, secondo cui il sinistro non deve risolversi per il danneggiato nell'occasione di un ingiustificato arricchimento quando le riparazioni a farsi comportano la sostituzione con pezzi nuovi di pezzi necessariamente usurati, si ritiene opportuno operare un abbattimento sulla somma preventivata del 25%, pari ad € 3.174,12.

Va invece rigettata la richiesta di cumulo degli interessi legali, sicuramente da riconoscersi dal novembre 2020, con la rivalutazione monetaria, trattandosi di crediti di valore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la giudice di pace onoraria di Barra
così provvede:

- 1) dichiara il Comune di Napoli, in persona del Sindaco rapp.te p.t., responsabile della produzione dei danni per cui è causa;

R 9 6910
2021

- 2) per l'effetto lo condanna a pagare in favore del sig. Costantino Spisto, quale proprietario del veicolo tg. FF322BT, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 3.174,12, oltre interessi legali dal novembre 2020 al soddisfo;
- 3) condanna il Comune di Napoli al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di compenso per l'assistenza legale da riconoscersi a favore dell'avv. Francesco Paolo Zuccolà, oltre Euro 150,00 per spese. Oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a., come per legge. Il tutto con attribuzione al difensore anticipatorio.

Così deciso in Napoli l'11.10.2022

IL CANCELLIERE
Michele Amoroso

La Giudice
Dr.ssa Sandra Scotti

